

SINTESI DEL RICORSO DEL CNI E DEL CNPI CONTRO “SACERT” E “CASACLIMA”

Il 31 luglio 2007 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), nelle persone dei rispettivi Presidenti e Rappresentanti Legali, hanno inoltrato ricorso presso l'*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione Pubblicità Ingannevole e comparativa* mediante una lettera avente per oggetto:

“Corsi per certificatori energetici di Sacert e Casaclima. Pubblicità ingannevole. Domanda di inibizione degli atti di pubblicità ingannevole”

contro:

SACERT (Sistema per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli Edifici)
Agenzia CASACLIMA (ex ufficio Aria e Rumore della Provincia Autonoma di Bolzano)

e nei confronti di:

ASACERT Assessment & Certification s.r.l.
ACE (Associazione Certificatori Energetici – Professionisti Abilitati)
www.puntosicurezzacasa.it
www.elenco-certificazione-energetica.it

Motivo del ricorso è l'ottenimento dell'inibizione, con eliminazione degli effetti, previa istanza di sospensione della diffusione del messaggio pubblicitario, ex articolo 11 DPR 284/03, degli atti di pubblicità ingannevole, nei confronti dei professionisti e della collettività, di messaggi relativi a criteri di accreditamento dei tecnici abilitati e metodi di calcolo e di classificazione degli immobili in materia di riqualificazione energetica, in violazione delle disposizioni di legge sulla certificazione energetica degli edifici, di cui al D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii., Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii. e D.M. 19 febbraio 2007.

Secondo quanto riportato nel testo del documento del ricorso, è stato infatti accertato che alcune Regioni, Province, Comuni, Organismi Notificati si propongono autonomamente sia di certificare gli edifici sia di accreditare i tecnici preposti a redigere le certificazioni energetiche, con metodi, classificazioni e criteri di calcolo assolutamente discrezionali. In particolare è stato rilevato che:

- il **SACERT** istruisce tecnici e professionisti ad affrontare la Certificazione Energetica attraverso una propria metodologia di calcolo, organizzando, a tal fine, corsi a pagamento ed esami;
- **CASACLIMA** si dedica alla Certificazione Energetica su tutto il territorio italiano, fornendo la “Certificazione Energetica”, ma anche informazione, formazione di certificatori e consulenza tecnica;
- **ASACERT** si qualifica quale ente di certificazione energetica, il quale fornisce il servizio di attestazione energetica e di certificazione energetica, comprensivo sia dell'asseverazione, che attesta la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 e dal D.Lgs. 192/05 e succ. mod. e integr., sia dell'attestato di qualificazione e/o certificazione energetica secondo lo schema dell'Allegato A del D.M. 19 febbraio 2007;
- **A.C.E.** aggrega e promuove la “categoria dei certificatori”, (i cui soci sono denominati “Certificatori A.C.E.”) anche tramite un sistema di autoregolamentazione. Inoltre attraverso i propri soci si impegna, previo convenzioni economiche vantaggiose, a produrre i documenti necessari per l'ottenimento del credito d'imposta e fornire consulenza tecnica in materia energetica, attraverso i propri associati;
- la **PROVINCIA DI MILANO** pubblica in via telematica un bando diretto ai Cittadini per la concessione di prestiti a tasso zero presso alcune banche debitamente identificate, con apertura obbligatoria di un rapporto di conto corrente sul quale viene regolato il finanziamento per la realizzazione di interventi agli impianti degli edifici, le cui domande devono necessariamente comprendere “Attestato di qualificazione energetica del sistema edificio/impianto, effettuata secondo la procedura BEST Class, elaborata dal SACERT”;
- nel sito **www.puntosicurezzacasa.it** si riscontra che “Punto Sicurezza” ha stipulato un accordo quadro con ASACERT per ottenere gli attestati di qualificazione energetica da fornire ai propri clienti a condizioni economiche vantaggiose;
- il sito **www.elenco-certificazione-energetica.it** elenca i “Certificatori energetici” abilitati (“Banca dati italiana dei professionisti della certificazione energetica degli edifici”);
- la **REGIONE LOMBARDIA** pubblica sul proprio sito messaggi pubblicitari di asseriti processi di accreditamento dei professionisti certificatori, millantando supposte collaborazioni “strette” con Ordini e Collegi, confuse, peraltro, con non meglio identificate “Associazioni professionali coinvolte”.

Ai sensi dell'Art. 26, comma 2, Legge 10/91 e ss.mm.ii. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate **solo ed esclusivamente** da un "tecnico abilitato", il quale non necessita di alcun accreditamento o alcuna qualifica di certificatore. Secondo l'Art. 1, comma 6 del D.M. 19 febbraio 2007, "*Per "tecnico abilitato" si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli Ordini professionali degli Ingegneri o degli Architetti, ovvero, ai Collegi Professionali dei Geometri o dei Periti Industriali*".

Per tale motivo, si legge nel testo del ricorso, si comprende come sia fuorviante il messaggio pubblicitario promosso dagli enti indicati sopra e quali gravissimi danni provoca, ovvero ha già provocato tale "distorsione", sia per i consumatori, che hanno negoziato un servizio professionale non garantito *ex lege*, sia tra gli stessi professionisti abilitati. Molti di essi infatti hanno "pagato" un prezzo per una millantata "abilitazione alla certificazione energetica", che la legge riconosce "gratuitamente" ai professionisti iscritti agli Albi degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali.

Inoltre, sempre secondo la denuncia del CNI e del CNPI, i consumatori sono stati facilmente indotti in errore per la campagna pubblicitaria sugli "incentivi", le "*agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti per interventi finalizzati al miglior aumento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti*", di cui all'Art. 6, comma 1 ter. D.Lgs.192/05 e ss.mm.ii., e le "detrazioni sulle spese sostenute", connesse agli interventi di riqualificazione energetica, a condizione che l'attestato di qualificazione o la certificazione energetica fossero rese da tali organismi autoreferenzati.

Il testo continua sottolineando come sia doveroso ricordare che a tutela dei professionisti e dei consumatori la funzione degli Ordini e Collegi, nella qualità di enti pubblici non economici su base associativa, si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico. Inoltre la legittimazione e l'interesse degli Ordini e Collegi a difendere in sede giurisdizionale la Categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sussiste non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto ma anche degli interessi della professione in quanto tale.

In conclusione, per le ragioni di seguito indicate:

- l'annullamento dei contratti stipulati dai consumatori confidando nell'erroneo convincimento che il professionista "accreditato" fosse legalmente abilitato all'attestazione energetica o alla diagnosi energetica in violazione dell'Art. 1469 c.c.;
- la nullità dei contratti stipulati dai consumatori con i "*certificatori energetici*", in quanto l'oggetto del contratto riguarda prestazioni professionali (attestazione di certificazione energetica o diagnosi energetica riservata dalla legge ai professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri e dei Periti Industriali (Art. 26, comma 2, Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii., Art. 4 D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e Art. 1, comma 6 D.M. 19 febbraio 2007);
- la proliferazione di "marchi di certificazione" che non assicurano i requisiti minimi di professionalità previsti dalla legge (Art. 26, comma 2, Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii., Art. 4 D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e D.M. 19 febbraio 2007) per le attività tecniche di riqualificazione energetica, determinate da procedure a carattere volontario che interpretano liberamente i requisiti energetici ed i metodi per la certificazione;
- l'aspetto "*speculativo*" ed "*a carattere imprenditoriale*" di enti che promuovono "l'accreditamento", al fine di indurre il consumatore a preferire il servizio professionale pubblicizzato in vista delle agevolazioni, sgravi fiscali e contributi di ogni genere previsti dagli Artt. 344 e ss. Legge n. 296/2006 e dal D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii;
- la proliferazione di corsi di accreditamento di professionisti che, ritenendo erroneamente di non essere abilitati, seguono corsi e sostengono esami "a pagamento" per diventare "certificatori energetici", laddove una qualificazione di tal fatta non esiste e non è necessaria, tenuto conto che le attività di attestazione sono riconosciute *ex lege* ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali individuati dal D.M. 19 febbraio 2007 (Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente);
- violazione del diritto alla libera concorrenza e del principio di non discriminazione dei professionisti in quei Comuni e Province Autonome che hanno attivato procedure alternative a quelle statali che non hanno conseguito il titolo di "*certificatore energetico*" presso enti/associazioni di accreditamento per svolgere l'attività prevista dalla legge di attestazione della certificazione energetica;

il CNI e il CNPI, legittimati all'esercizio della suddetta azione hanno presentato espressa istanza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché provveda con l'inibitoria di tutti gli atti di pubblicità ingannevole, siano ad essi presupposti e conseguenti, estesi dagli opposti, previa sospensione immediata della diffusione dei messaggi pubblicitari.